

LETTERA N. 1883(56)71.32.2 DEL 28 DICEMBRE 1989

MINISTERO DEI TRASPORTI
DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE
E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

**OGGETTO :Funivie monofune con veicoli (seggiole) quadriposto a collegamento temporaneo.
Intervallo di tempo minimo fra i veicoli. Deroghe.**

Con la nota a riscontro, codesto Servizio ha proposto alla Commissione per le funicolari a. e t. un quesito concernente la possibilità di autorizzare, in deroga a quanto stabilito al punto 4.4 delle DTP per gli impianti della categoria in oggetto indicata, un intervallo di tempo minimo di 6 s fra i veicoli delle funivie Toe - Col de Rossi e Cristiania - Col de Rossi in Comune di Canazei (TN).

A causa dei numerosi argomenti già iscritti all'O.d.G. dell'adunanza del 29/11 u.s., non è stato possibile far trattare alla Commissione anzidetta anche il quesito proposto da codesto Servizio, tuttavia sul problema la stessa Commissione si era già pronunciata nell'adunanza del 12/10/88 ed in altre occasioni.

Sulla base dei pareri espressi dalla Commissione in tali occasioni, questo Ministero si è riservato di autorizzare, caso per caso, per gli impianti della categoria in argomento, riduzioni dell'intervallo di tempo minimo fra i veicoli, comunque non al disotto dei 6 s, e quindi conseguenti aumenti della portata oraria, comunque non oltre le 2400 pers/h adottando i criteri seguenti:

- 1) Dopo almeno una stagione invernale d'esercizio con intervallo fra i veicoli non minore di 7 s (corrispondente ad una portata di 2057 pers/h), il direttore d'esercizio può presentare la richiesta per una riduzione sino a 6 s di detto intervallo, riferendo preliminarmente sui risultati del precedente esercizio in particolare per quanto riguarda gli inconvenienti verificatisi nelle fasi di imbarco e di sbarco dei viaggiatori; lo stesso direttore formula conseguentemente proposte per le sistemazioni delle piste di accesso e di imbarco, di quelle di sbarco e di svincolo, nonchè per le eventuali ulteriori cautele ritenute necessarie.
- 2) Ferma restando l'equidistanza minima fra i veicoli nelle stazioni (5,5 m), la velocità dei rispettivi convogliatori può risultare anche superiore al valore di 0,8 m/s fissato dalle DTP, ma comunque non oltre 1 m/s; resta fermo altresì il limite stabilito dalle stesse DTP per quanto riguarda l'equidistanza minima dei veicoli in linea (1,5 volte lo spazio di frenatura modulata normale, con decelerazione quindi di $0,6 \text{ m/s}^2$
- 3) La lunghezza minima delle banchine destinate all'imbarco ed allo sbarco dei viaggiatori non deve risultare inferiore a $2v$, dove v in m/s è la velocità dei veicoli; tali banchine devono risultare praticamente orizzontali e quella destinata allo sbarco deve precedere immediatamente la pista, convenientemente inclinata, destinata a consentire il rapido ed agevole svincolo dei viaggiatori stessi; in ogni caso almeno alla stazione di imbarco devono

essere addetti due agenti per sorvegliare il comportamento degli sciatori ed intervenire tempestivamente quando necessario.

- 4) Con intervalli di tempo fra i veicoli minori di 7 s non può essere comunque consentito il trasporto promiscuo di viaggiatori ordinari e di viaggiatori con gli sci ai piedi, ancorché utilizzando veicoli diversi.

IL DIRETTORE DI DIVISIONE